

# REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO

(art. 19 – ter, co. 3, lett. C) del D.M. 19 marzo 1996 introdotto dal D.M. 06 giugno 2005 ed ex art. 4, co. 2 del D.M. 06 giugno 2005 recante "modalità di emissione, distribuzione, vendita e cessione di titoli d'accesso agli impianti sportivi di capienza superiore ai 7.500 posti.

## STADIO VIA DEL MARE NORME COMPORTAMENTALI

***L'accesso e la permanenza nell'impianto sportivo in occasione dell'evento, comporta l'accettazione del "Regolamento d'uso dell'impianto".***

***L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore, nonché l'applicazione delle disposizioni e sanzioni previste dalla normativa vigente.***

Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:

1. Il titolo di accesso allo stadio è personale e può essere ceduto a terzi previa comunicazione alla biglietteria delle generalità del nuovo fruitore.
2. Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale della società, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso.
3. Lo spettatore ha il diritto – dovere di occupare il posto lui assegnato.
4. E' vietato, tra l'altro :
  - a. Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga;
  - b. Arrampicarsi sulle strutture dello stadio;
  - c. Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
  - d. Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe e bevande alcoliche, pietre, bottiglie o contenitori di vetro ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato;
  - e. Introdurre o esporre cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche e religiose, asserzioni o concetti che incitano all'odio razziale, etnico e religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara;
  - f. Introdurre striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, nonché tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora, se non espressamente autorizzati dal G.O.S. così come previsto e disposto dalla determinazione n. 14/2007 dell'8 marzo 2007 dell'Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno.  
L'inosservanza alle norme circa l'esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l'immediata rimozione e l'allontanamento dall'impianto del/dei trasgressore/i cui potrà essere applicata la normativa in materia di divieto di accesso agli impianti sportivi nonché, revocata l'autorizzazione all'esposizione dello striscione identificativo del club di appartenenza;
  - g. Qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica e religiosa, cori od altre manifestazioni di intolleranza;
  - h. Accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati nell'art. 6 co. 1, della L. 401 del 13 dicembre 1989 e successive modificazioni, ed in particolare, quelli relativi al travisamento, all'ostentazione di emblemi o simboli che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche nonché al lancio di materiale pericoloso.

Si segnala, infine, che l'impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.